



Comune di Modena

Comune di Modena

Ufficio Tributi

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

art.3 (allegato A) Delibera ARERA n. 444/2019 e n. 59/2020

tari

2020

Dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti **TARI** destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 20/12/2019 la **gestione** del servizio di riscossione ordinaria del tributo **TARI** è **affidata** anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 ad **HERA S.p.a.** , Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune di Modena, in qualità di concessionario.

Pertanto gli inizi, le variazioni e le cessazioni delle occupazioni devono essere dichiarati entro sessanta giorni agli sportelli di Hera spa in Via Razzaboni, 80; sempre presso gli stessi sportelli vanno presentate le eventuali istanze di rimborso.

Gli orari di apertura dello sportello Clienti in Via Razzaboni n. 80, gestito direttamente dal Customer Hera Comm del gruppo Hera sono di 33 ore a settimana, con orari di seguito indicati: dalle 8,00 alle 15,00 – da lunedì a giovedì dalle 8,00 alle 13,00 - venerdì

Con analoghe funzioni e comunque per informazioni è attivo un numero verde: **800999004** (da lunedì a venerdì 8,00-22,00 sabato 8,00 -18,00), parimenti è attiva la casella di posta elettronica via e-mail all'indirizzo: tari@gruppohera.it , a cui il cittadino potrà inoltrare anche eventuali richieste di informazione, reclami e richieste di riesame.

Nel sito web del Gestore sono in particolare pubblicate le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti e riscossione ordinaria della tassa rifiuti, tra cui :

- i dati del Gestore, con suoi recapiti per invio di richieste e modulistica per reclami;
- le modalità di svolgimento del servizio ed informazioni sulla raccolta differenziata;
- le informazioni sulla tariffa e sui pagamenti della tassa;
- la carta della qualità del servizio erogato:

<https://www.gruppohera.it/> *inserire il Comune di interesse nel banner Clienti, poi accedere al banner Ambiente)*

La disciplina applicativa del tributo è stabilita nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

Si ricorda che il tributo TARI, istituito dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , sostituisce il precedente prelievo TARES, vigente nel 2013 che aveva soppresso tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA; è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999.

Esso è applicato alle superfici calpestabili dei locali (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria – categorie catastali A, B e C - fino a quando non sarà realizzato l'allineamento con la banca dati catastale. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento. - Legge 2/5/2014 n. 68 di conversione del D.L. 16/2014 -) e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e comunque alle superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.

Visto l'articolo 15-ter del Decreto Legge 34/2019 per il quale i **versamenti dei tributi** – diversi da Imu, addizionale comunale all'Irpef ed imposta di soggiorno – **la cui scadenza, come la TARI, è fissata dal Comune prima del 1° dicembre devono essere effettuati applicando le aliquote e tariffe dell'anno precedente cioè del 2019.**

Considerato che il *Comune di Modena si avvale della possibilità*, introdotta dall'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), *di approvare le tariffe Tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020* provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Si applicano per l'anno 2020 le tariffe Tari adottate per l'anno 2019.

Le scadenze di pagamento in **tre rate** sono:

la prima con competenza semestrale e scadenza al **31/07/2020**

la seconda con competenza trimestrale e scadenza al **30/09/2020**

la terza con competenza trimestrale e scadenza al **31/12/2020**

> *si ricorda che:*

>> a partire dall'anno 2015, è considerata, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito in legge, direttamente adibita ad abitazione principale “ una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

Per tale unità abitativa il tributo TARI è applicato, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

>> dal 1°ottobre 2017, per effetto dell'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193 e dell'art. 13 del D.L. 30/12/2016, n. 244 è entrata in vigore la riscossione diretta al Comune per il pagamento spontaneo delle entrate locali per cui dal pagamento della terza rata del mese di dicembre 2017 fino al 2019 il pagamento veniva effettuato con il modello di versamento F/24.

NOVITA':

dal 2020, il pagamento della Tari dovrà essere effettuato con il bollettino di pagamento PagoPa già precompilato e recapitato a domicilio dal Concessionario del servizio di riscossione ordinaria della TARI, HERA SpA, pagabile anche online.

E' comunque sempre consentito il pagamento con modello di versamento F/24 (codice tributo 3944) anche online nonché in compensazione con un credito erariale.

Le **attività di Accertamento per Omesso/ritardato pagamento o per Omessa/infedele dichiarazione**, sono gestite dal Comune attraverso il soggetto aggiudicatario della gara pubblica regionale intercent-er.

Il controllo dei pagamenti viene effettuato direttamente dal confronto tra l'avviso ordinario di pagamento emesso e recapitato dal concessionario della riscossione ordinaria, a ridosso delle scadenze, per agevolare il versamento ed il pagamento da parte del contribuente.

La mancanza del pagamento o la sua parzialità rispetto al dovuto o la sua tardività rispetto alla scadenza fissata costituiscono la violazione tributaria dell'omesso/parziale/tardivo versamento con l'applicazione della sanzione fissa di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il controllo delle dichiarazioni viene effettuato con il confronto della misurazione puntuale della superficie dell'immobile indicata nella planimetria depositata in catasto, al netto dei muri interni e perimetrali e per le soffitte delle parti di altezza pari o superiore ad 1,50 mt., e quella risultante nella banca dati tari nonché per le utenze non domestiche con la banca dati camerale per la corretta imputazione della tariffa relativa alla categoria economica dell'attività primaria svolta.

La mancata corrispondenza dei dati costituisce la violazione tributaria dell'omessa e/o infedele dichiarazione con l'applicazione delle sanzioni nella misura minima stabilita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi 696 e 697) riducibili ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza con il pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

Nell'ambito dell'attività di controllo descritta, i conseguenti accertamenti fiscali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 161).

Le informazioni sono reperibili sugli atti stessi notificati nonché sono disponibili presso l'ufficio preposto al controllo in via Santi 40 - 1° piano, al lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, al mercoledì su appuntamento oppure tramite e-mail all'indirizzo accertamentotributorifiuti@comune.modena.it

Avvertenza: nel periodo dell'emergenza Covid-19, l'ufficio è contattabile via e-mail all'indirizzo accertamentotributorifiuti@comune.modena.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, così come modificato dall'art.1, commi 20 lett.a) e 22, della Legge n. 220/2010 e integrato con art. 23, comma 31, D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il “ **ravvedimento sprint**” per l'omesso versamento, esteso poi dalla legge n. 44 del 26/4/2012 a tutte le tipologie di violazioni integrato dall'art. 1, comma 637, Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, come da Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, introduce per i tributi locali il “**ravvedimento intermedio**”.

D.Lgs. 24/9/2015 n. 158 Revisione del sistema sanzionatorio che riduce la misura delle sanzioni a decorrere dall'anno 2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 dall'art. 1 comma 133, Legge 28/12/2015 n. 208 -Legge di stabilità 2016-

L'anticipo della decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio in considerazione dell'applicazione del principio del favor rei vale anche per le violazioni commesse prima dell'1/1/2016 e ancora ravvedibili.

D.L. 26/10/2019, n. 124 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020)-art. 10-bis, convertito con modificazioni nella Legge 19/12/2019 n.157 che abolendo la limitazione ai tributi erariali del **ravvedimento operoso *lunghissimo* di cui alle lettere b-bis e b-ter** dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 lo estende anche ai tributi locali.

FINALITA' del RAVVEDIMENTO ⇒consente di **regolarizzare** le violazioni sostanziali e formali che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo, con **applicazione di sanzioni ridotte**, a condizione che **l'adempimento omesso** o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata **constatata** o siano iniziate **ispezioni** o **verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

CODICI TRIBUTO PER RAVVEDIMENTO OPEROSO TARI da utilizzare barrando l'apposita casella per il pagamento con il modello F24

codice comune: **F257**

codici tributo TARI:	3944	tassa sui rifiuti
	3945	interessi
	3946	sanzioni

imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati .

Si informa che il Gestore Hera spa eroga, a supporto del cittadino/contribuente, il servizio di calcolo del dovuto Tari, anche in sede di ravvedimento operoso sia direttamente presso gli sportelli in via Razzaboni , 80 sia via e-mail all'indirizzo: tari@gruppohera.it .

Ufficio Tributi
Via Santi, 40 Tel. 059.2032358-2032345

Orari di apertura

mercoledì 9,00 – 13,00 su appuntamento

lunedì / giovedì 9,00 - 13,00 / 14,00-16,00

Info: www.comune.modena.it/tributi/